

4 novembre 2010-ore 20

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE: "MISURE URGENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA".**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
- CONSIDERATA altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;
- RITENUTA inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;
- SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

CAPO I
MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto il seguente: "3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter".

Art. 2

(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

1. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

3. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale".
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente: "Art. 6-quinquies. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater."

CAPO II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3

(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-undecies:

1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per finalità di lucro, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;"

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis, affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione al Fondo unico giustizia, per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata."

b) all'articolo 2-sexies, al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;"

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo

per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata previa valutazione delle esigenze di tutela dei creditori di buona fede.”.

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tal fine e per le esigenze connesse all'istituzione di sedi secondarie, in attesa della piena disponibilità dei proventi di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come integrato dal comma 1, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012, oltre alle assegnazioni in via ordinaria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2010, n. 50.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4

(Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e le associazioni che prevedono tra gli scopi statutari il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura";
- b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "I soggetti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali";
- c) al comma 2, dopo le parole: "persone fisiche" sono inserite le seguenti: "e le associazioni che prevedono tra gli scopi statutari il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura";
- d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "I soggetti costituiti in un giudizio civile nelle forme previste dal codice di procedura civile e non ricompresi tra quelli di cui al comma 2, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali".

Art. 5

(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia."

Art. 6

(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3% nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'Interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate."

Art. 7

(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per

la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 8

(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione "anche in via non esclusiva" di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti

possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e l'espressione "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Art. 9

(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3,

- 1) al comma 1 le parole "bonifico bancario o postale." sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.";

- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.";

- 3) al comma 4 le parole "bonifico bancario o postale." sono sostituite dalle seguenti: "bonifico bancario o postale,

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).”;

5) il comma 6 è soppresso;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7 I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.”;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.”;

8) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo determina la risoluzione di diritto del contratto.”.

b) all'articolo 6,

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.”.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 10

(Attuazione delle ordinanze dei sindaci)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può

altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.”.

Art. 11

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al terzo comma le parole “sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento” sono sostituite dalle seguenti: “anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. Ai fini dell'applicazione della confisca si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge”.
 - b) al quinto comma è premesso il seguente periodo: “La disposizione indicata nel terzo comma non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.”.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO E
PER LE STRUTTURE OPERATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO E PER L'ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 12

*(Disposizioni straordinarie per la copertura dei posti nelle qualifiche
iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella

qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Le procedure di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alla copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

Art. 13

(Servizio di gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile adibita alle attività di antincendio boschivo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività aerea di spegnimento degli incendi e delle connesse attività operative, manutentive, addestrative e di formazione il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri assume, in via transitoria, sulla base delle licenze e certificazioni di esercenza in corso di validità anche rilasciate a soggetti terzi, la gestione degli occorrenti fattori produttivi.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente iniziativa d'urgenza è di straordinaria importanza per l'azione di questo Governo che, sin dal suo insediamento, ha posto al centro della sua azione i cittadini cui intende offrire sempre più elevati standard di sicurezza, anche a garanzia della legalità e del libero esercizio delle attività economiche e imprenditoriali.

Al fine, quindi, di proseguire nel percorso avviato nel primo Consiglio dei Ministri - svoltosi a Napoli il 23 maggio 2008 - rafforzando ulteriormente il sistema complessivo della sicurezza pubblica, si apprestano, con il presente decreto-legge, specifiche misure per garantire la sicurezza degli impianti sportivi e di quanti li frequentano - ivi inclusi gli incaricati del controllo negli stadi (gli *steward*) - per potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e la cooperazione internazionale di polizia, per rafforzare l'attività dei sindaci in materia di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno e del Dipartimento della Protezione civile, unitamente a mirati interventi sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici.

In particolare, le norme recate dal Capo I - "Misure per gli impianti sportivi" sono assolutamente necessarie e di estrema urgenza per la sicurezza degli eventi legati al campionato sportivo di calcio o a competizioni di livello internazionale. In proposito, va evidenziato che le strategie di contrasto alla violenza negli stadi adottate negli ultimi anni - tra le quali ha rivestito un ruolo estremamente rilevante l'istituto dell'arresto in flagranza differita - hanno consentito risultati importanti con una evidente diminuzione degli incidenti. Infatti, gli incontri con feriti sono diminuiti del 40,87% e, tra questi, il numero dei feriti è diminuito del 47,05%, per quanto concerne i civili, e del 63,14%, per quanto concerne le Forze di polizia. Inoltre, il numero dei denunciati è aumentato del 10,85%, mentre il numero degli arrestati è diminuito del 40,91%. L'unico dato in controtendenza è quello relativo alle lesioni riportate

dagli *steward* che nel 2010 ha registrato un aumento del 107% dei feriti dovuto ad aggressioni da parte delle tifoserie violente. Per tale motivo sono state, pertanto, introdotte alcune disposizioni volte a tutela della sicurezza degli *steward*.

L'adozione delle disposizioni recate dal Capo II - "Potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia" si rende assolutamente necessaria ed urgente al fine di: affinare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata anche a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; implementare la cooperazione internazionale di polizia, rafforzando l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero e lo scambio info-operativo, attraverso urgenti linee di indirizzo strategico.

Per quanto concerne l'Agenzia nazionale, l'importanza della "*mission*" affidatale rende essenziale prevedere la possibilità che l'Agenzia possa "autofinanziarsi" attraverso i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili confiscati, il cui continuo incremento rende inoltre improcrastinabile salvaguardare il principio - introdotto dal "pacchetto sicurezza" dello scorso anno - dell'estinzione per confusione dei crediti erariali in caso di confisca di beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata e adottare, altresì, mirate disposizioni per il trasferimento di immobili, facenti parte di compendi aziendali, agli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli stessi enti già utilizzano per finalità istituzionali.

E', inoltre, necessario prevedere la possibilità per le associazioni che hanno come scopo il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

La crescente esposizione a rischio di magistrati rende, poi, indispensabile integrare la speciale Commissione consultiva, organismo ausiliario del direttore dell'UCIS, con la partecipazione di un magistrato nei casi in cui debbano valutarsi misure di protezione proprio nei confronti di magistrati.

Si rende, infine, necessario assicurare all'Amministrazione dell'Interno, la possibilità di fronteggiare le crescenti esigenze derivanti dalle gestioni commissariali dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, che impegnano i funzionari prefettizi per periodi da 18 a 24 mesi, prevedendo l'istituto del collocamento in posizione di disponibilità, che si rende indispensabile anche per imprevedibili situazioni di emergenza ovvero specifiche esigenze di servizio. Analoga disposizione è già prevista dall'art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2000, n. 334 per i dirigenti della Polizia di Stato.

Le norme contenute nel Capo III, - "Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" – sono indispensabili per fornire una univoca interpretazione e specifici chiarimenti - richiesti soprattutto dalle categorie imprenditoriali e dal sistema economico-finanziario - sull'applicazione di talune norme sulla tracciabilità, introdotte con il "Piano straordinario contro le mafie" (legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il Capo IV "Disposizioni in materia di sicurezza urbana" intende assicurare interventi urgenti e indispensabili per l'immediata attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e per rafforzare il sistema sanzionatorio amministrativo apprestato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le disposizioni del Capo V – "Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e per le strutture operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'attività di antincendio boschivo del Dipartimento della protezione civile" si rendono necessarie ed urgenti al fine di garantire, in via straordinaria e per un periodo temporalmente limitato, la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fortemente deficitari. I recenti avvenimenti, che hanno visto ancora una volta in prima linea i Vigili del fuoco, impegnati a tutelare la sicurezza e la incolumità dei cittadini, hanno evidenziato la necessità di apprestare misure urgenti a garanzia della piena funzionalità delle strutture e delle unità operative sul territorio. Ad oggi si registra, infatti, una assoluta carenza nelle qualifiche di capi squadra e di capi reparto che devono assicurare

il ruolo operativo di coordinamento e di sovraordinazione, indispensabili nei servizi di soccorso tecnico urgente.

Vengono, inoltre, previste disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità del servizio di gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, e per evitare, nell'interesse primario dei cittadini, pericolose interruzioni dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi, con grave pregiudizio a rilevanti interessi pubblici, connessi alla salvaguardia della incolumità pubblica e dell'ambiente.

Il provvedimento si compone di sei Capi e 14 articoli.

Il Capo I, all'articolo 1, reintroduce nel nostro ordinamento l'istituto della c.d. flagranza differita, per la prima volta previsto dal decreto-legge 24 febbraio 2003, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive" la cui vigenza, da ultimo, è stata prorogata – sino al 30 giugno 2010 - dall'articolo 4 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Inoltre, a garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi, prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria - da 20.000 a 100.000 euro - a carico delle società sportive che impiegano gli "steward" in numero inferiore a quello prescritto.

L'articolo 2 amplia i compiti previsti per gli "steward" impiegati in occasione di manifestazioni sportive. Gli attuali compiti sono individuati dal decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2007, emanato in attuazione dell'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 agosto 2007, n. 41.

La modifica si inserisce nel processo volto a migliorare l'efficacia dei controlli in occasione delle manifestazioni sportive, concentrando l'impiego del personale delle Forze di polizia in quelle attività che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o rendono necessaria la presenza dello stesso personale nell'ambito dell'impianto sportivo.

L'individuazione dei nuovi servizi, ausiliari dell'attività di polizia, svolti dagli steward è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno che integrerà, a tal fine, il richiamato decreto dell'8 agosto 2007, con le medesime procedure che prevedono l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In considerazione della maggiore esposizione a rischio, nell'ambito degli stadi, vengono estese agli steward – ai quali si applicano le disposizioni ex articoli 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) – le forme di tutela - già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive - in caso di lesioni personali gravi o gravissime, nonché l'aggravante per il reato di violenza o minaccia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici.

Il Capo II, all'articolo 3 introduce una nuova fattispecie di destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata: viene previsto, infatti, che, previa autorizzazione del Ministro dell'interno - quale autorità vigilante - richiesta con delibera del Consiglio direttivo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possa utilizzare i beni immobili confiscati per finalità di lucro, i cui proventi saranno interamente destinati ad assicurarne il potenziamento, attraverso l'autofinanziamento.

Viene, altresì, prevista la possibilità per l'Agenzia nazionale, di disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata previa valutazione delle esigenze di tutela dei creditori di buona fede.

La disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 3 potenzia l'attività istituzionale e rafforza lo sviluppo organizzativo dell'Agenzia nazionale, anche per le esigenze delle sedi secondarie, attraverso la stipula di

contratti di lavoro a tempo determinato - in deroga all'articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 4 del 2010 - e per una durata non superiore al 31 dicembre 2012.

Per fronteggiare tali esigenze, in attesa che vada a pieno regime l'autofinanziamento, sono assegnati all'Agenzia nazionale 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012, che si aggiungono allo stanziamento già previsto dall'art. 10 del decreto-legge istitutivo dell'Agenzia stessa.

Per la copertura di tale onere, il comma 4, prevede la corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Viene, infine, fatta salva l'applicazione del principio dell'estinzione per confusione dei crediti erariali, ai sensi dell'articolo 1253 c.c., nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata, introdotto - come in precedenza segnalato - con il "pacchetto sicurezza" dall'articolo 2, comma 11 della legge 15 luglio 2009, n. 94, escludendo, perciò, l'applicazione del divieto di autocompensazione, introdotto in via generale dalla recente manovra finanziaria con l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, estendendo il diritto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - oltre alle persone fisiche - anche alle associazioni che hanno tra gli scopi statuari il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso ed ai reati di estorsione ed usura, che si siano regolarmente costituite in un giudizio penale o civile come parte lesa ai fini del risarcimento.

Analogamente a quanto già avviene a livello locale, con la partecipazione al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, in occasione della valutazione delle questioni di sicurezza relative a magistrati, si rende necessario, con l'articolo 5,

disporre, anche a livello centrale, l'integrazione dell'apposita Commissione consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale, organismo ausiliario del Direttore dell'UCIS, con la partecipazione di un magistrato allorquando le questioni da affrontare riguardano proprio la protezione di magistrati. In tal modo si stabilisce anche l'indispensabile e diretto raccordo rispetto alle dotazioni strumentali conseguenti al livello delle misure di protezione da attuare.

L'articolo 6 introduce per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti l'istituto del collocamento in posizione di disponibilità, nei casi di conferimento di incarichi di gestione commissariale straordinaria ovvero di incarichi connessi a specifiche esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, consentendo in tal modo di adibire in via esclusiva un apposito contingente (pari al tre per cento) di funzionari per tali incarichi – che vanno espletati "a tempo pieno" - in un massimo di 21 viceprefetti e 27 viceprefetti aggiunti. Contestualmente al collocamento in posizione di disponibilità, che può essere disposto per un periodo non superiore al triennio – prorogabile per un ulteriore anno – nella qualifica iniziale della carriera è reso indisponibile un posto per ciascun funzionario collocato in disponibilità. In sede negoziale viene definito il trattamento economico accessorio del personale in disponibilità. Il provvedimento di collocamento in disponibilità è adottato dal Ministro dell'interno, su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno.

Analoga disposizione è già prevista, per i dirigenti della Polizia di Stato dall'art. 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

L'articolo 7 intende potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili e rafforzare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati. Risulta, pertanto, necessario predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero

attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. Allo scopo viene istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP).

L'articolo 8 del Capo III fornisce una univoca interpretazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) chiarendo che la nuova disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 136 del 2010 (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Viene, invece, previsto un termine di 180 giorni per consentire l'adeguamento alle nuove regole dei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge e per i contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti.

Quest'ultima disposizione è necessaria per consentire la tracciabilità anche di quei contratti che, seppur stipulati prima del 7 settembre 2010, avranno una esecuzione che si svilupperà in fasi temporali successive all'entrata in vigore della legge n. 136.

Si fornisce, altresì, una chiara interpretazione dei concetti di "filiera delle imprese", di "conto dedicato anche in via non esclusiva", nonché in merito alla possibilità di eseguire i pagamenti anche con "strumenti diversi" dal bonifico bancario o postale, specificando che gli strumenti devono comunque essere idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

L'articolo 9 reca indispensabili modifiche ed integrazioni agli articoli 3 e 6 della citata legge n. 136 del 2010. In particolare, con la modifica apportata al comma 5 del citato articolo 3 viene stabilito che gli strumenti di pagamento, idonei a tracciare i flussi finanziari, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche il codice unico di progetto (CUP).

Viene, inoltre, previsto espressamente che la violazione degli obblighi previsti dal citato articolo 3 comporti la risoluzione di diritto del contratto.

L'integrazione apportata, poi, all'articolo 6 della stessa legge n. 136 del 2010 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie siano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in deroga all'articolo 22 della stessa legge, che in caso di opposizione il giudice competente è quello del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

L'articolo 10 del Capo IV integra il comma 9 dell'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo che il Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze di cui all'articolo 54, adottate dal sindaco in qualità di ufficiale di governo.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale". Viene previsto che la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, possa essere disposta, in assenza di ordinanza-ingiunzione di pagamento, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

L'articolo 12, al comma 1, dispone che l'accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvenga – rispettivamente, per i posti disponibili nel periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 e per i posti da conferire al 1° gennaio 2008 - attraverso l'espletamento di una procedura selettiva più rapida (allo stato prevista solo per la copertura del 60% dei posti vacanti) che richiede lo svolgimento di un concorso per titoli e il superamento di uno specifico corso di formazione professionale, come prescritto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) e dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale stesso.

L'intervento normativo, del tutto straordinario e delimitato nel tempo, risulta necessario e urgente per l'assoluta carenza di personale in tali qualifiche, fondamentali per l'attività operativa del Corpo, in quanto, rispettivamente, responsabili delle squadre operative e coordinatori delle stesse.

Il comma 1 consente - attraverso l'esperimento di una o più procedure straordinarie - l'accesso di 697 unità di personale nella qualifica di capo squadra per i posti disponibili nel periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nonché di 866 unità nella qualifica di capo reparto per i posti disponibili al 1° gennaio 2008.

Il comma 2 prevede, poi, l'applicazione delle stesse modalità concorsuali semplificate di cui al comma 1, per consentire la copertura dei posti che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra (431 unità) ed entro il 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto (627). Le procedure dovranno assicurare, prioritariamente, la copertura dei posti nella qualifica di capo squadra, il cui organico presenta maggiori carenze.

L'articolo 13 prevede, poi, al fine di assicurare la continuità dell'indispensabile servizio antincendio boschivo e delle connesse attività operative, manutentive, addestrative e di formazione, che il Dipartimento della Protezione civile possa assumere in via transitoria la gestione degli occorrenti fattori produttivi.

L'articolo 14 reca le disposizioni finali e l'entrata in vigore del decreto.